



PREFETTURA di MILANO
Ufficio territoriale del Governo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PREFETTURA DI MILANO IL COMUNE DI RHO E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (SER.CO.P) PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO

CONSIDERATO che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

VISTA la ministeriale n. 20853 del 2 marzo 2022 con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con i Comuni accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l.241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S.

CONSIDERATO che il Prefetto di Milano è incaricato, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996) a disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati nelle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando nella provincia di Milano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale agli artt. 9 e 11 affida ai Prefetti il compito di attivare le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché centri di accoglienza straordinari.

VISTO l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

VALUTATO che l'art. 2 della legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

VISTO che l'art. 6 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale.

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.



VISTO l'art. 5 c. 6 lettera c) del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che individua l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico.

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.

VISTA l'O.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022 la quale, all'art. 3, comma 2, prevede che le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con d.m. del 29 gennaio 2021.

RICHIAMATO il provvedimento nr. 88867 in data 16/03/2022, con quale sono state adottate talune deroghe allo Schema di capitolato di cui al DM 29/01/20221, in attuazione della facoltà concessa dall'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza n. 872 del Capo Dipartimento nazionale della Protezione civile del 4 marzo 2022;

VALUTATO che la Prefettura di Milano, il Comune di Rho, per dare corso all'attuazione delle disposizioni in ordine all'obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini ucraini che sono in fuga dal conflitto bellico, conformemente al Decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2021, intendono creare un partenariato pubblico-pubblico per pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali, tutti coinvolti nell'accoglienza ai profughi e per disciplinare il servizio di “prima accoglienza dei cittadini ucraini e la gestione dei servizi connessi”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano nella persona del Signor Prefetto Dott. Renato Saccone

E

Il Comune di Rho nella persona del Sindaco Dott. Andrea Orlandi

E

Ser.Co.P. – Azienda Speciale Consortile dei comuni del rhodense per i servizi alla persona (d'ora in poi Ser.Co.P), costituita ai sensi del TUEELL art. 114, in qualità di ente strumentale per la gestione dei servizi sociali dell'Ambito territoriale del Rhodense, nella persona del Direttore Generale – Dott. Guido Ciceri



Articolo 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo tra la Prefettura, il Comune di Rho e Ser.Co.P, ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza per un numero di posti di accoglienza in strutture comunali, del Terzo Settore o del privato sociale, **fino a n. 100 posti**, che verranno progressivamente attivati in relazione alla disponibilità degli alloggi, nonché la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza straordinari previsti dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche.

In particolare, il Comune di Rho e Ser.Co.P si impegnano a:

- mettere a disposizione le strutture così come specificate nella Tabella Allegata alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del documento, prontamente fruibili allo scopo, che sarà progressivamente implementata a seguito della disponibilità degli alloggi;
- farsi carico degli eventuali oneri economici per l'adeguamento delle strutture di accoglienza;
- erogare il servizio di accoglienza nelle strutture sopra indicate per il tramite di enti gestori dagli stessi individuati;
- supportare la Prefettura di Milano nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi ucraini attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione.

2. I servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere svolti secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche relative alla gestione dei CAS per strutture collettive o per singole unità abitative, sino a n. 100 posti complessivi. In particolare Ser.Co.P avvierà sin da subito le procedure per l'affidamento della gestione delle strutture che dovessero rendersi disponibili a seguito di individuazione dell'ente gestore, secondo il capitolato d'appalto e le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021, così come modificati con provvedimento nr 88867 del 16/03/2022, in attuazione dell'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza n. 872 del Capo Dipartimento nazionale della Protezione civile del 4 marzo 2022;

La Prefettura si impegna a inserire in modo prioritario nelle strutture di cui al presente Accordo, laddove possibile, i profughi ucraini bisognosi di accoglienza che abbiano relazioni familiari preesistenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito territoriale del Piano di zona del rhodense e segnalati da Ser.Co.P. tramite accordi con la Prefettura di Milano

L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 Beni immobili

Il Comune di Rho e Ser.Co.P mettono a disposizione locali, di concerto con l'ente gestore, per l'accoglienza come sopra indicati, nelle condizioni in cui essi si trovano attualmente, fatti salvi gli



interventi strettamente necessari ed urgenti per rendere fruibili tali immobili nell'attuale contesto di emergenza.

Articolo 3

Durata dell'Accordo, modifica e opzione di rinnovo

1. La durata dell'Accordo decorre dalla data della sottoscrizione al 31.12.2022.
2. Nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse proseguire oltre il 31.12.2022, la Prefettura comunicherà al Comune di Rho e Ser.Co.P. la volontà di rinnovare il presente Accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.
3. L'eventuale modifica del numero complessivo di posti di cui all'art. 1, tenuto conto delle presenze effettive al momento della richiesta nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi, ovvero l'apertura di ulteriori strutture di accoglienza e la chiusura di quelle attive potrà essere effettuata dalle Parti con semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec.

Articolo 4

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'Accordo la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto della Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Comune di Rho e Ser.Co.P al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.



Articolo 5

Obblighi di collaborazione del Comune di Rho e di Ser.Co.P nello svolgimento dei controlli

1. Il Comune di Rho e Ser.Co.P., in nome e per conto di tutti i comuni dell'Ambito del Rhodense, assicurano la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo dei servizi di accoglienza svolti direttamente o tramite Enti gestori, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica per ciascuna struttura della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Articolo 6

Rimborsi

I servizi di accoglienza verranno affidati ad Enti del Terzo Settore o del privato sociale in base al capitolato d'appalto e alle specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021, così come modificati con provvedimento nr 88867 del 16/03/2022, in attuazione dell'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza n. 872 del Capo Dipartimento nazionale della Protezione civile del 4 marzo 2022. L'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base delle effettive presenze, sarà pari all'importo di aggiudicazione, nei limiti dei costi medi di riferimento anch'essi approvati con il d.m. predetto.

Articolo 7

Liquidazione del rimborso

1. La prefettura provvederà a rimborsare i corrispettivi come determinati all'art. 6, direttamente alla Azienda Speciale Consortile Ser.co.P. attraverso accreditamento sul conto corrente bancario acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C., Agenzia/Filiale di Rho, avente le seguenti coordinate IBAN IT90V 08453 20500 00000032037.

2. Al fine della liquidazione del rimborso, Ser.Co.P trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle note spese, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento nonché la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto nel decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 8

Recesso dall'Accordo

1. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Comune di Rho e Ser.co.P. tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini ucraini.



2. In caso di recesso per giusta causa, Sercop di ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accordo.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il Comune di Rho e Ser.Co.P. hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.
3. Il Comune di Rho e Ser.Co.P. sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Comune di Rho e Ser.Co.P si impegnano ad osservare, nell'ambito delle attività di trattamento dati necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ed il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101.

Data della firma digitale

p. La Prefettura di Milano
Il Prefetto
Dott. Renato Saccone

Firmato digitalmente

p. Il Comune di Rho
Il Sindaco
Dott. Andrea Orlandi

Firmato digitalmente

p. Ser.Co.P.
Il Direttore Generale
Dott. Guido Ciceri

Firmato digitalmente

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

- Capitolato speciale d'appalto approvato con d.m. 29.01.2021
- Specifiche tecniche-all.1 bis - integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
- Specifiche tecniche-all. 2 bis- integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
- Tabella A dotazione minima del personale.



PREFETTURA di MILANO
Ufficio territoriale del Governo

- ALL. B -costi di riferimento per i rimborsi;
- Tabella attività ordinarie servizio di pulizia-Tabella Frequenze pulizia
- Tabella strutture

NUOVO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza, di cui rispettivamente agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi oggetto del presente capitolato sono regolati da appositi disciplinari di gara (Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e sono prestati con modalità differenziate, secondo le specifiche tecniche (Allegati 1-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 4-quater, 4-sexies, 5-bis e 6-bis), in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, distinti in:
 - a) centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 5, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d), da parte del migrante. L'erogazione dei rimanenti servizi sono espletati in modalità di rete di cui al successivo comma 3;
 - b) centri collettivi. Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell'unità abitativa di cui alla lettera a) all'interno della quale tutti i servizi di cui ai successivi articolo 2 lettera B) punto 5, articolo 3 comma 1, e articolo 4 comma 1, sono erogati dal gestore.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), i servizi previsti dal presente capitolato e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.

In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all' Allegato A, è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all'accoglienza.

La presente disposizione trova applicazione nel caso di singole unità abitative collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).
4. I servizi oggetto del presente capitolato relativi alle strutture collettive con capienza superiore a 300 posti sono distinti nei seguenti lotti prestazionali:
 - lotto 1: erogazione di servizi e fornitura di beni, di cui all'articolo 2;
 - lotto 2: servizio di preparazione e/o fornitura dei pasti, di cui all'articolo 3;
 - lotto 3: servizio di pulizia e di igiene ambientale, di cui all'articolo 4.

L'aggiudicatario del lotto 1, in quanto incaricato dell'attività di coordinamento dell'esecuzione di tutte le prestazioni, è di seguito definito ente gestore.

5. Per l'individuazione di strutture collettive con una capienza fino a 300 posti nonché per quelle con articolazione dei servizi in rete, l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali e mediante l'utilizzo degli schemi di disciplinare allegati (Allegati 1-bis, 2-bis, 3-bis e 5-bis);
6. Per i centri di cui all'art.10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è consentito l'affidamento dell'appalto senza la suddivisione in lotti prestazionali e mediante l'utilizzo dello schema di disciplinare allegato (Allegato 6), attesa l'esigenza di assicurare la flessibilità dell'organizzazione in relazione alle contingenti esigenze connesse all'andamento degli sbarchi ed alla conseguente variazione delle presenze dei migranti.
7. Nei casi di cui ai precedenti punti 5 e 6, l'aggiudicatario è definito ente gestore.
8. Per le strutture di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è consentito, nei casi di estrema urgenza debitamente motivata, l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato senza la suddivisione in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato (Allegati 1-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 4-quater, 4-sexies, 5-bis, 6-bis), che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (*badge*) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze, ad esclusione dei centri ove l'entrata e l'uscita degli stranieri non sono consentite. Il rilascio del *badge* ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla Prefettura, da un tesserino di riconoscimento recante la

fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa.

3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, nonché all'eventuale assistenza per il colloquio con la Commissione territoriale da remoto;
6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
7. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
8. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
9. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
10. il controllo degli importi fatturati in bolletta riferiti alle utenze intestate all'Amministrazione e la trasmissione delle relative fatture alla Prefettura per la liquidazione con l'attestazione che i consumi si riferiscono all'attività del centro;
11. il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

1. il servizio di mediazione linguistico-culturale. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di informazione e orientamento legale. Il servizio assicura l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio assicura, altresì, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e

- doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro;
3. il servizio di orientamento al territorio (con esclusione degli stranieri presenti o trattenuti nelle strutture di cui, rispettivamente, agli articoli 10 ter e 14 del d. lg. 25 luglio 1998, n. 286). Il servizio garantisce il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilita l'accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul territorio, nonché l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;
 4. il servizio di assistenza sociale. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
 5. il servizio di assistenza psicologica. Il servizio garantisce, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all'adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto;
 6. il servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana (con esclusione degli stranieri presenti o trattenuti nelle strutture di cui, rispettivamente, agli articoli 10 ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Il servizio è finalizzato a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata;
 7. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). Nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis);
 8. il servizio di lavanderia. Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;
 9. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

1. Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:
 - effetti lettereci;
 - prodotti per l'igiene personale;
 - kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
 - *pocket money*;
 - materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 4-quater). L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.
2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
4. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

- d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - h) cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".
 3. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono sostituiti con la fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. I rimanenti servizi di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) sono espletati a cura dell'ente gestore.

Articolo 5 Personale

1. Gli aggiudicatari, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, gli aggiudicatari, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel bando e nel disciplinare di gara, si impegnano ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A.
Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A, fatto salvo quanto previsto per i centri

di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, per i quali è in ogni caso garantito un presidio fisso.

6. L'ente gestore e l'aggiudicatario del lotto 3 assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
7. Gli aggiudicatari riconoscono alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
 - ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
 - a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
 - ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
 - a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive,

prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.

2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Gli aggiudicatari sono obbligati ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Gli aggiudicatari si obbligano, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli aggiudicatari garantiscono, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E' a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

Articolo 9

Beni immobili

1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione dell'interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente nel caso di espressa previsione nel bando di gara. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. Nell'ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o demaniale, ovvero in uso all'Amministrazione stessa, l'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

4. Nelle strutture di cui al presente schema di capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e le modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 10

Aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato (Allegati 1-ter, 2-ter, 3-ter, 4-ter, 4-quinquies, 4-septies, 5-ter, 6-ter), tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

Articolo 11

Determinazione dell'importo del contratto di appalto

1. L'importo massimo del contratto d'appalto è determinato:
 - a) per le gare aggiudicate senza l'articolazione dei servizi in lotti prestazionali, dal prezzo *pro-capite pro-die* offerto moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni. A tale importo si aggiungono il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso moltiplicato per il numero dei posti considerando un *turnover* di 2 volte l'anno, ad eccezione dei centri di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo n. 286/1998 per i quali viene stimato il *turnover* in 24 volte l'anno, l'importo del *pocket money* moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni, nonché il rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche (Allegati 1-bis e 2-bis).
L'aggiudicatario prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare;
 - b) per le gare aggiudicate con l'articolazione dei servizi in lotti prestazionali:
 - per il lotto 1, dal prezzo *pro-capite pro-die* offerto moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni. A tale importo si aggiungono il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso moltiplicato per il numero dei posti considerando un *turnover* di 2 volte l'anno nonché l'importo del *pocket money* moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni;
 - per il lotto 2, dal prezzo giornaliero dei pasti offerto moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni;
 - per il lotto 3, dal prezzo offerto per la durata del contratto.
2. All'importo di ciascun lotto come sopra determinato si aggiungono gli oneri di sicurezza di natura interferenziale.

3. L'aggiudicatario prende atto che, anche per i casi di cui al comma 1 l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 12 Garanzia definitiva

1. Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

Articolo 13 Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.
3. La Prefettura, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si riserva di richiedere all'Ente gestore una variazione delle prestazioni contrattuali nei limiti del 50% dell'importo del contratto nei termini di seguito indicati:
 - a. un aumento o una diminuzione dei posti e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori. Di conseguenza l'Ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Tali variazioni vengono effettuate agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto;
 - b. un aumento delle prestazioni sanitarie complementari, in funzione delle effettive condizioni di salute dei migranti presenti nel centro, in base alle quali possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto ai livelli minimi previsti nel capitolato e nelle relative specifiche tecniche. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e secondo le tariffe previste dal CCNL..
 - c. un aumento delle unità di personale o un aumento di alcune prestazioni contrattuali rispetto ai livelli minimi previsti nel capitolato in funzione della necessità di tutelare la salute, la sicurezza dei migranti e del personale che opera presso i centri. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate secondo quanto indicato in tabella A.
4. La Prefettura può procedere a modificare il contratto, oltre a quanto previsto al comma 1, anche nei seguenti casi:
 - a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti del 20 % dell'importo del contratto;
 - b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni di cui all'art. 106 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 14

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
2. In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
10. La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione per i centri di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nei quali, per la natura e le funzioni svolte, l'ente gestore deve garantire, anche in caso di assenza di migranti, un presidio fisso secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, nonché la pronta riattivazione di tutti i servizi al verificarsi delle esigenze.
6. Nel caso di temporanea inattività del centro di cui al precedente comma e di ripresa degli eventi di sbarco, il gestore è obbligato a ripristinare la normale funzionalità della struttura entro il tempo stabilito dalla Prefettura e comunque non superiore alle 8 ore dalla relativa segnalazione.
7. Qualora le condizioni di cui al comma 1 si verifichino nell'esecuzione dei contratti per la gestione ed il funzionamento dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 o di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Prefettura può non esercitare la facoltà di sospensione di cui al comma 1, ove la prosecuzione delle attività delle medesime strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse. In tal caso si applica la previsione di cui all'art. 24 comma 4.

Articolo 16

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione.
4. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
7. L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 17

Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore, gli aggiudicatari ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 9.

3. Gli aggiudicatari, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 18 Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

Articolo 19

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 commi 3 e 4;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21 .
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile

in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
 - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 23 Esecuzione in danno

1. La Prefettura, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Articolo 24 Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo per il lotto 1 è effettuato:
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al *pocket money*;
2. In deroga ai criteri di calcolo del corrispettivo sopra indicati, qualora nei centri di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 non si registrino presenze di migranti, al gestore dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese per le utenze eventualmente a suo carico nonché un corrispettivo pari al costo del personale da utilizzarsi, quale presidio fisso ed indispensabile, nella misura indicata nella tabella in Allegato A.
3. Inoltre, nell'ipotesi in cui le presenze nel centro di cui al precedente comma 2 si riducano transitoriamente al di sotto del limite delle 25 unità, all'ente gestore dovrà essere riconosciuto, per il corrispondente periodo, il corrispettivo pari al prezzo *pro-capite pro-die* dei servizi di cui all'art 2, lettere A), B), C), commisurato in ogni caso a n. 25 ospiti. Resta fermo il pagamento del corrispettivo sulla base delle effettive presenze, nel caso in cui il centro accolga nuovamente ospiti in misura superiore alle 25 unità.
4. Nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto a norma dell'art. 15 comma 7, spetta, all'Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi alla locazione, alla quota fissa delle

utenze a carico dell'Ente, al personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50 % dell'importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all'Ente gestore.

5. Per il lotto 2, il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero di pasti forniti in conformità all'articolo 3, risultanti dal rendiconto dei pasti ordinati e consegnati nei mesi di riferimento.
6. Per il lotto 3, il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base dei prezzi unitari netti per metro quadro (mq) corrispondenti a ciascuna area prevista nella documentazione di gara.
7. In caso di un unico lotto prestazionale, per il calcolo del corrispettivo si applicano le disposizioni previste per il lotto 1. E' altresì previsto, per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) fino a 50 posti, il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

Articolo 25 Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. Gli aggiudicatari o l'ente gestore in caso di lotto unico trasmettono alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a).
 - b) L'aggiudicatario del lotto 2 trasmette il rendiconto dei pasti ordinati e consegnati.
 - c) L'aggiudicatario del lotto 3 trasmette la copia del registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate.
 - d) Gli aggiudicatari trasmettono inoltre:
 - il rendiconto dei costi sostenuti;

- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
 6. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
 7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
 8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.
 9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
 10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
 11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
2. a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
3. In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 30

Patto di integrità

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Articolo 31

Disposizioni in sede di prima applicazione

1. In caso di mancata aggiudicazione di un lotto, la Prefettura procede, in presenza di tutti i presupposti, ad una proroga tecnica limitata ai servizi oggetto del lotto non ancora aggiudicato, per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione, se la proroga risulta necessaria alla funzionale integrazione con le forniture ed i servizi oggetto dei lotti già aggiudicati.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

<i>Schema di disciplinare di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative</i>	<i>Allegato 1</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – lotto unico – centri di cui all'art. 1, comma 2 lett. A), del capitolato</i>	<i>Allegato 1-bis</i>
<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – lotto unico – centri di cui all'art. 1, comma 2 lett. A), del capitolato</i>	<i>Allegato 1-ter</i>
<i>Schema di disciplinare di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti</i>	<i>Allegato 2</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – lotto unico – centri di cui all'art. 1, comma 2 lett. B), dello schema di capitolato con capacità ricettiva fino a 50 posti</i>	<i>Allegato 2-bis</i>
<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo –lotto unico - centri di cui all'art. 1, comma 2 lett. B), dello schema di capitolato con capacità ricettiva fino a 50 posti</i>	<i>Allegato 2-ter</i>
<i>Schema di disciplinare di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 51 e 300 posti</i>	<i>Allegato 3</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – lotto unico - centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera B) del capitolato con capacità ricettiva da 51 fino a 300 posti</i>	<i>Allegato 3-bis</i>
<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo –lotto unico - centri di cui all'art. 1, comma 2 lett. B), dello schema di capitolato con capacità ricettiva compresa tra 51 e 300 posti</i>	<i>Allegato 3-ter</i>
<i>Schema di disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento dei centri di accoglienza con capienza superiore a 300 posti – Lotti 1, 2 e 3</i>	<i>Allegato 4</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni– lotto 1- centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera B) del capitolato, con capacità ricettiva superiore a 300 posti</i>	<i>Allegato 4-bis</i>
<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo –lotto 1 – erogazione di servizi e fornitura di beni</i>	<i>Allegato 4-ter</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla preparazione e/o fornitura dei pasti – Lotto 2</i>	<i>Allegato 4-quater</i>
<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – lotto 2 - servizio di preparazione e/o fornitura dei pasti</i>	<i>Allegato 4-quinquies</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato relative al servizio di pulizia ed igiene ambientale – lotto 3</i>	<i>Allegato 4-sexies</i>

<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - lotto 3- servizio di pulizia ed igiene ambientale</i>	<i>Allegato 4-septies</i>
<i>Schema di disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento di: centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; centri di accoglienza con capacità ricettiva massima di 300 posti con strutture messe a disposizione dall'Amministrazione</i>	<i>Allegato 5</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – lotto unico - centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>	<i>Allegato 5-bis</i>
<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – lotto unico - centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>	<i>Allegato 5-ter</i>
<i>Schema di disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento dei centri di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>	<i>Allegato 6</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato relative all'erogazione dei servizi di accoglienza ed alla fornitura dei beni – lotto unico - centri di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>	<i>Allegato 6-bis</i>
<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – lotto unico - centri di cui all'articolo 10 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>	<i>Allegato 6-ter</i>
<i>Tabella dotazione personale</i>	<i>Allegato A</i>
<i>Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza</i>	<i>Allegato B</i>
<i>Attività ordinarie del servizio di pulizia</i>	<i>Tabella Frequenze pulizia</i>

**SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO
RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI
BENI – LOTTO UNICO**

CENTRI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL CAPITOLATO

Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

I servizi di cui all'articolo 2, lettere A), B), e C) del capitolato sono erogati secondo modalità "in rete", ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.

La dotazione minima di personale è infatti considerata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì all'insieme delle unità abitative che abbiano una capacità ricettiva complessiva non superiore a 50 posti.

Le stesse unità abitative devono essere ubicate nello stesso Comune ovvero in Comuni contigui la cui distanza consenta, in ogni caso, un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti.

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B), del capitolato. Il servizio comprende:

1. Servizio di informazione. Il servizio assicura l'informazione allo straniero secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:

- le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età;
- le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulle norme e procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale;
- l'attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

2. Servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali di cui all'articolo 2, lettera B), n. 4, del capitolato. L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

a) acquisto, trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento, nonché alla distribuzione degli stessi ai migranti ospitati nei centri di cui all'art. 1 comma 2 lettera a).

L'acquisto delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti, aventi le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché il loro trasporto dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, alle norme di buona prassi igienica nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite nelle presenti specifiche tecniche.

La fornitura ed il trasporto dei generi alimentari dovrà avvenire inoltre nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP, mantenendo a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.

La consegna delle derrate ai migranti dovrà essere garantita indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità. Nessun fatto potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore.

I prodotti freschi (es. pane ...) dovranno essere forniti quantomeno a giorni alterni entro l'orario stabilito dal direttore del centro; quelli a lunga conservazione, con cadenza settimanale o mensile, secondo quanto indicato dallo stesso direttore.

L'elenco dei prodotti forniti deve essere consegnato dall'ente gestore in sede di rendicontazione a corredo della fattura ai fini della liquidazione.

I parametri generali cui fare riferimento nella fornitura delle derrate sono:

- fornitura regolare e peso netto;
- confezionamento ed etichettatura secondo le vigenti normative nazionali e comunitarie; non sono ammesse etichettature incomplete, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili;
- imballaggi integri e senza alterazioni manifeste;
- integrità del prodotto consegnato (esempio: confezioni ben chiuse all'origine, prive di muffa, parassiti, difetti merceologici, odori, colori e saponi anomali e sgradevoli);
- caratteri organolettici specifici dell'alimento (esempio: colore, aspetto, odore, sapore, consistenza);
- assenza di OGM: non dovranno essere utilizzate derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati;
- termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione; non dovranno essere fornite derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione.

L'ente gestore libera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle derrate fornite e alla loro conformità alle vigenti normative.

Le derrate fornite dovranno corrispondere per tipo, qualità e quantità a quanto necessario per la preparazione dei seguenti pasti giornalieri:

prima colazione, composta da :

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr.100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (gr. 60 cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

Nella definizione della fornitura occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare, devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

Dovranno altresì essere fornite le derrate per la preparazione di pasti specifici indicati da prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all'età dei minori.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro, con l'obbligo per l'ente gestore di adeguare conseguentemente e rapidamente la fornitura delle derrate, fermo restando che dovrà trattarsi di modificazioni che non comportino variazioni di prezzo.

Le grammature degli ingredienti di ogni pasto sono riferite ad una porzione, considerate al netto degli scarti (bucce, ossa, ecc...) ed a prodotto crudo.

Ove, in sede di controllo, vengano riscontrati scostamenti quali-quantitativi rispetto alle caratteristiche merceologiche ed ai requisiti igienici richiesti (merce non corrispondente alle presenti specifiche tecniche per tipologia, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto, merce mancante) e, in ogni caso, qualora una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, l'ente gestore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

b) fornitura di tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posateria in ~~plastica~~ monouso biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

POSATERIA E PIATTI MONOUSO	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
BICCHIERE 200 CC	1 confezione da 100	mensile
COLTELLO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
CUCCHIAIO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
FORCHETTA MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO FONDO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO PIANO	1 confezione da 100	mensile
SCODELLA MONOUSO STANDARD	1 confezione da 50	mensile
TOVAGLIOLO 1 VELO cm 30x30	1 confezione da 350	bimestrale
TOVAGLIETTA cm 30x40	1 confezione da 500	semestrale

c) fornitura di utensili per la cottura dei cibi secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

UTENSILI DA CUCINA	Quantità	Frequenza consegna agli ospiti
PADELLA ANTIADERENTE IN ALLUMINIO CM.26	1 ogni 4 ospiti	annuale
CASSERUOLA IN ALLUMINIO 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
PENTOLA SCOLAPASTA IN ACCIAIO da 22 cm	1 ogni 4 ospiti	annuale
LATTIERA IN ACCIAIO DA 0,50 LT	1 ogni 4 ospiti	annuale
COPERCHIO IN VETRO DA 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
COLTELLO DA CUCINA IN ACCIAIO	1 ogni 4 ospiti	annuale
FORCHETTONE IN ACCIAIO	1 ogni 4 ospiti	annuale
CUCCHIAIONE IN NYLON	1 ogni 4 ospiti	annuale
MESTOLO IN SILICONE	1 ogni 4 ospiti	annuale

d) fornitura di prodotti per la pulizia delle stoviglie secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

Prodotti per pulizia stoviglie	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO STOVIGLIE	1 flacone da 1 litro	trimestrale

3. Servizio di lavanderia di cui all'articolo 2, lettera B), n. 5, del capitolato. Il servizio consiste nella messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio degli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice	5 kg	la fornitura potrà essere distribuita nell'arco di sei mesi

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all'articolo 2, lettera C), del capitolato.

E' assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro secondo quanto indicato nella tabella in **Allegato A**, al fine di adottare, in caso di

necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4.

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

C) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

a) effetti lettereschi:

EFFETTI LETTERECCI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite

L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

b) prodotti per l'igiene personale (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile

c) Kit di primo ingresso, da consegnare al momento dell'ingresso del migrante nel centro, **con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa**, nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In questo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

Nel caso in cui il migrante sia già transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ed abbia ricevuto il kit di primo ingresso in tale struttura, il kit sarà consegnato al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa.

Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	1 paio

ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

VESTIARIO BAMBINO	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta** nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

d) *pocket money* pari a euro 2,5 al giorno fino ad un massimo di euro 7.50 per nucleo familiare. Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro;

e) materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 7, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

D) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d) del capitolato: il servizio è sostituito dalla fornitura di prodotti ed attrezzature per

l'igiene e la pulizia degli ambienti, nelle modalità e quantità di seguito indicate, al fine di consentire ai migranti ospiti di effettuare le pulizie per proprio conto:

PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE, IGIENE E RACCOLTA RIFIUTI ORDINARI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
	pezzi	
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO DISINFETTANTE E IGIENIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	1 litro	bimestrale
MANICO PLASTIFICATO	2 (ogni 4 ospiti)	annuale
PALETTA PATTUME CON MANICO CORTO	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
STROFINACCIO PER PAVIMENTI	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
PANNO MULTUSO IN MICROFIBRA	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
SCOPA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SPUGNA ABRASIVA SOTTILE	1 (ogni 4 ospiti)	mensile
BACINELLA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
PATTUMIERA CON COPERCHIO 45/50 LT.	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SCOPINO PER WC CON CONTENITORE IN PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SACCHI IMMONDIZIA A SOFFIETTO NERI CM 50X60	1 confezione da 250 (ogni 4 ospiti)	annuale

Al fine di garantire la corretta effettuazione dei servizi di pulizia a norma dell'art. 4, comma 3, del capitolato, gli operatori del centro, sotto il coordinamento del direttore, istruiscono preventivamente gli ospiti in merito alle modalità e alla frequenza delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari conformemente alle norme locali in tema di raccolta differenziata. I predetti soggetti forniscono altresì agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle modalità e alla frequenza delle operazioni occorrenti per le pulizie dei locali.

Fermo restando il sistema dei controlli di cui all'art. 19 del capitolato, il direttore del centro, d'intesa con i singoli operatori, vigila sull'effettiva ed adeguata attuazione delle predette istruzioni.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

E) DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

In relazione a quanto previsto all'art. 5 del capitolato, la dotazione minima del personale per l'erogazione dei servizi è indicata nella tabella **Allegato A** per i centri con capacità ricettiva fino a 50 posti.

F) REQUISITI BENI IMMOBILI

Gli immobili devono essere idonei per l'utilizzo ad uso abitazione e realizzato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente e rispondere ai requisiti in materia di sicurezza. Devono essere dotati di:

- impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa;
- impianti elettrico e termico a norma;
- allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
- arredi ed elettrodomestici, secondo standard di base, per l'allestimento delle stanze (letto, comodino, mobile contenitore per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo, sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).

**SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO
RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI
BENI – LOTTO UNICO**

**CENTRI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL CAPITOLATO, CON
CAPACITA' RICETTIVA FINO A 50 POSTI**

Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B), del capitolato. Il servizio comprende:

1. Servizio di informazione. Il servizio assicura l'informazione allo straniero secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:

- le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età;
- le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulle norme e procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale;
- l'attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

2. Servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è effettuato, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio stesso secondo turni, dal personale dell'ente gestore, in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.

In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi. Al di fuori degli orari dei pasti principali l'ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici.

L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
- b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all'esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);
- c) trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all'esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature. L'ente gestore provvede ad ottenere

ALLEGATO 2-BIS

- l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi;
- d) distribuzione dei pasti agli ospiti e fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e set di posate **monouso** biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento. L'ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell'infermeria presente nel centro;
- e) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.).

Il servizio deve essere svolto per sette giorni alla settimana e comprende i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro.

Nella definizione dei menu occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione dei piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza.

Il servizio tiene conto delle specifiche esigenze alimentari, relative:

- a) alle principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;
- b) alla necessità di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;
- c) alla presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento, o in tenera età.

Il menù consiste in:

prima colazione, composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

pranzo e cena con alternanza dei menù previsti), composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr.;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (60 gr. cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi ed igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all'articolo 2, lettera C) del capitolato.

ALLEGATO 2-BIS

E' assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4.

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

C) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

a) effetti letterecci:

ALLEGATO 2-BIS

EFFETTI LETTERECCI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite

L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

- b) prodotti per l'igiene personale** (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile

- c) Kit di primo ingresso**, da consegnare al momento dell'ingresso del migrante nel centro, **con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa**, nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In questo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.
- Nel caso in cui il migrante sia già transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ed abbia ricevuto il kit di primo ingresso in tale struttura, il kit sarà consegnato al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa.**

Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2

ALLEGATO 2-BIS

slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

VESTIARIO BAMBINO	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta** nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.
- d) ***pocket money*** pari a **euro 2,5** al giorno **fino ad un massimo di euro 7.50** per **nucleo familiare**. Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro;
- e) materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 7, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

D) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE

I servizi di pulizia e igiene ambientale sono costituiti da:

- pulizia e disinfezione dei locali;
- disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in materia di raccolta differenziata;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;

- cura delle aree verdi, ove presenti.

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio ha per oggetto la pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili.

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli ambienti finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene.

L'insieme delle attività che l'ente gestore dovrà erogare sono indicate nella "Tabella Frequenze pulizie" con le relative frequenze, a loro volta suddivise in:

- *pulizie giornaliere* degli ambienti, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti;
- *pulizie periodiche* degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti.

Le frequenze ivi indicate sono minime e devono comunque garantire:

- in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell'arco della medesima giornata al fine di assicurare costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere, anche su segnalazione del direttore del centro, di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze;
- la pulizia dei locali destinati alla consumazione dei pasti al termine di ogni turno.

Nell'esecuzione del servizio, l'ente gestore dovrà attenersi:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- b) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- c) ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
- d) a fornire materiale idoneo ed adeguato per i servizi da svolgere ed a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire le schede tecnico-tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità";
- e) ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia ed igiene di tutti i locali ed ambienti.

Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.

E' inoltre a carico dell'ente gestore la fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette) occorrente per i servizi igienici nelle quantità necessarie per il proprio personale addetto ai servizi di accoglienza.

L'ente gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.

Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, si specifica inoltre quanto segue:

1. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite; la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
2. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno devono essere effettuati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, ed in generale delle superfici calpestabili;
3. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti;
4. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere, scale, davanzali delle finestre, personal computer e relative tastiere e stampanti; la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
5. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata; i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa.

L'ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

Il servizio di **disinfestazione**, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi antimurina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene ed il decoro dei luoghi.

Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione: applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

Disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili: interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORDINARI

Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.

L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;
- 4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI LIQUAMI

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto ed il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti all'interno del centro, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il servizio stesso si compone delle seguenti attività:

- 1) raccolta presso il centro dei rifiuti speciali prodotti;
- 2) trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- 3) conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- 4) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;
- 5) intervento, su specifica richiesta della Prefettura, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti speciali nonché di quelli assimilabili agli urbani;
- 6) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alla rete comunale.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

L'attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTRI) e s.m.i..

Il trasporto presso centri di conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura alla Prefettura di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal centro di conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016 s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla

ALLEGATO 2-BIS

scheda Sistri. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell'impianto di recupero e smaltimento alla Prefettura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia ed igiene ambientale, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CURA DELLE AREE VERDI

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell'area di pertinenza del centro di accoglienza.

Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le attività indicate nella "Tabella Frequenze pulizie", di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro.

E) DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

In relazione a quanto previsto all'art. 5 del capitolato, la dotazione minima del personale per l'erogazione dei servizi è indicata nella tabella Allegato A.

TABELLA DOTAZIONE PERSONALE PER I CENTRI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. N.286/1998 E S.M.I.

	fino a 50 posti		da 51 a 150 posti		da 151 a 300 posti	
	unità		unità		unità	
operatori diurni	2	12 ore al giorno	3 fino a 100 + 1 da 101 a 125 + 1 da 126 a 150	12 ore al giorno + 6 ore al giorno	5 per i primi 150 + 1 da 151 a 225 + 1 da 226 a 300	12 ore al giorno
operatori notturni	1	12 ore al giorno	2 fino a 150 + 1 da 101 a 125 + 1 da 126 a 150	12 ore al giorno	4 per i primi 150 + 1 da 151 a 225 + 1 da 226 a 300	12 ore al giorno
direttore		24 ore a settimana		24 ore a settimana		36 ore a settimana
amministrativo				36 ore a settimana		36 ore a settimana
magazziniere economo				12 ore a settimana		12 ore a settimana
infermiere	1	h.24 al giorno	1	h.24 al giorno	1	h. 24 al giorno
medico		3 ore al giorno		8 ore al giorno		12 ore al giorno
psicologo		8 ore a settimana		16 ore a settimana		24 ore a settimana
assistente soc		8 ore a settimana		16 ore a settimana		24 ore a settimana
mediazione linguistica		24 ore a settimana		36 ore a settimana		48 ore a settimana
informazione normativa		8 ore a settimana		16 ore a settimana		16 ore a settimana

STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici

1. **COSTO DEL PERSONALE:** tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo approvate con D.D. n. 7 del 17/02/2020.
1. **FORNITURA DEI PASTI:** prezzi medi della giornata alimentare (prima colazione, pranzo e cena) in ambito sanitario per i servizi di ristorazione di cui alla delibera ANAC n. 1204 del 23/11/2016.
2. **FORNITURA DERRATE ALIMENTARI:** listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riportanti la stima del valore medio delle derrate alimentari.
3. **SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE:**
 - a) prezzi a mq. della Convenzione Consip *“Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8”* edizione 3, posti a base del costo medio stimato riferito ai centri collettivi sino a 300 posti per i quali l'affidamento dell'appalto dei servizi di accoglienza è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
Detto costo medio tiene conto inoltre dei seguenti criteri:
 - frequenze degli interventi di cui alla tabella *“frequenze pulizie”* allegata al capitolato nonché quantificazione stimata delle superfici in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità del 5/7/1975, che prevede una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi;
 - costo orario della manodopera calcolato applicando il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2014 (tabella operai nazionale 2° livello);
 - produttività oraria di un operaio addetto al turno di pulizia (200 mq./ora lavoro);
 - incidenza dei costi relativi al materiale utilizzato ed alle attrezzature impiegate nonché delle spese generali per un totale complessivo pari al 12% forfettario del costo della manodopera;
 - conseguimento di economie derivanti sia dal possibile utilizzo di un minor numero di operatori da impiegare nelle attività di pulizia in ragione della gestione unitaria dei servizi di accoglienza affidata ad un solo gestore, sia dalle minori superfici degli immobili rispetto ai centri di grandi dimensioni che presentano spazi maggiori da imputare proporzionalmente ai singoli ospiti;
 - b) prezzi indicati nella *“Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le PA”* - indetta a novembre 2015 - quale parametro di riferimento per la stima del costo medio riferito ai centri collettivi con capienza ricettiva superiore a 300 posti per i quali l'appalto dei servizi di accoglienza è suddiviso in lotti prestazionali.
In tal caso, il costo di riferimento complessivo è stato stimato combinando i prezzi delle singole aree omogenee (camere, uffici, servizi igienici, sale polifunzionali, aree

ALLEGATO B

esterne, ecc.) riportate nella sottostante tabella, ipotizzando una superficie di circa 15 mq. pro-capite ripartita in misura percentuale fra i vari ambienti interni ed esterni e tenendo conto delle frequenze degli interventi indicate nella tabella Allegato 6-bis del capitolato.

I prezzi di riferimento sono stati attualizzati mediante l'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI - nella versione che esclude i tabacchi).

Tali prezzi unitari sono stati incrementati del 3% a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle frequenze di talune prestazioni e dall'inserimento di altre attività non previste dal servizio in questione.

I prezzi finali ottenuti sono stati infine confrontati con quelli, laddove disponibili, della Convenzione Consip *"Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8"* edizione 3, standard medio, anch'essi rivalutati, verificandone la compatibilità.

PREZZI PULIZIE					
CANONI ATTIVITA' ORDINARIA					
AREA	PREZZI	PREZZI CON FATTORE CORRETTIVO (PARI A 1,26) PER ESECUZIONE ATTIVITA' GIORNALIERE PER 7 GIORNI A SETTIMANA	RIVALUTAZIONE CON INDICE FOI ISTAT - DA NOVEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2018	INCREMENTO DEL 3% PER MAGGIORI ATTIVITA' O FREQUENZE	unità di misura
Uffici	€ 0,830	€ 1,046	€ 1,072	€ 1,104	euro/mq/ mese
Spazi connettivi	€ 0,700	€ 0,882	€ 0,904	€ 0,931	euro/mq/ mese
Servizi igienici	€ 4,970	€ 6,262	€ 6,419	€ 6,611	euro/mq/ mese
Camere	€ 1,540	€ 1,940	€ 1,989	€ 2,049	euro/mq/ mese
Mense	€ 2,500	€ 3,150	€ 3,229	€ 3,326	euro/mq/ mese
Cucine	€ 8,170	€ 10,294	€ 10,552	€ 10,868	euro/mq/ mese
Sale polifunzionali	€ 0,470	€ 0,592	€ 0,607	€ 0,625	euro/mq/ mese
Infermerie	€ 3,120	€ 3,931	€ 4,029	€ 4,150	euro/mq/ mese
Altri locali	€ 0,160	€ 0,202	€ 0,207	€ 0,213	euro/mq/ mese
Area rifiuti	€ 2,450	€ 3,087	€ 3,164	€ 3,259	euro/mq/ mese
Aree esterne	€ 0,080	€ 0,101	€ 0,103	€ 0,106	euro/mq/ mese

Per i servizi di pulizia calcolati a tariffa oraria è stato fatto riferimento alle tabelle allegate al suddetto D.M. 13 febbraio 2014 relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013.

Per gli hot spot, il costo medio del servizio è stato stimato in misura ridotta tenendo conto delle ipotesi di temporanea inattività del centro riconducibile alla mancata presenza di stranieri ovvero alla ridotta presenza di ospiti per la diminuzione dei flussi migratori.

- SERVIZIO DI LAVANDERIA:** costo del servizio di lavanderia/lavanolo in ambito sanitario di cui alla delibera ANAC n. 842 del 27/7/2017.
- SERVIZIO DI TRASPORTO:** listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riferiti al servizio di noleggio con conducente, ipotizzando n. 12 viaggi per migrante all'anno di circa 30 km. ciascuno.
- COSTO BENI IMMOBILI (affitto, affitto figurativo, utenze, TARI):** report ISTAT relativo alla spesa per consumi delle famiglie datato 19 giugno 2018. Per le strutture collettive si

è tenuto conto delle economie di scala conseguibili in ragione dell'incremento del numero degli ospiti.

- 7. FORNITURA DI ALTRI BENI E SERVIZI:** per **alcuni beni** (stoviglie e utensili da cucina, prodotti monouso biodegradabili e compostabili, prodotti per pulizia e igiene ambienti e per lavaggio indumenti, prodotti per igiene personale, pannolini per neonati, ecc.), ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali; per il **materiale didattico** destinato agli adulti per la frequenza dei corsi di lingua, il valore medio del "buono libri" erogato da enti locali per il 2020 per le classi di scuola media di primo e secondo grado; per il **materiale didattico e ludico** destinato ai bambini, il valore medio del voucher per l'attività formativa e per i **trasporti scolastici** erogato da enti locali per l'anno 2020; per i **farmaci e altre spese per la salute** (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.), il valore nel limite massimo di € 500,00 annui a persona in analogia a quanto previsto dal manuale di rendicontazione SIPROIMI 2018;
- 8. SERVIZIO DI CURA E IGIENE DI CAPELLI E BARBA (solo per i centri di cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 286/1998):** valore medio dei costi del servizio elaborati da un campione di Prefetture sulla base di ricerche di mercato.
- 9. FORNITURA KIT DI PRIMO INGRESSO E SCHEDA TELEFONICA:** ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali per quanto concerne il kit, mentre il valore di **5,00** euro per quanto riguarda la singola scheda telefonica, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), consegna al migrante del kit e della scheda telefonica all'ingresso ove non siano stati già forniti al migrante al momento dell'ingresso nel centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 e s.m.i., e considerando un solo ricambio al passaggio dalla stagione estiva a quella invernale o viceversa, nonché un *turnover* stimato di 2 volte l'anno, e di 3 volte l'anno unicamente per i C.P.R.;
 - per i centri di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 e s.m.i., consegna del kit e della scheda telefonica una sola volta all'ingresso, considerando un *turnover* stimato di 24 volte l'anno.
- 10. FORNITURA POCKET MONEY:** il relativo valore corrisponde all'importo giornaliero di € **2,50**, fino ad un massimo di € **7,50** per nucleo familiare.

Ai fini dell'elaborazione delle differenti basi d'asta per i centri di accoglienza di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), cui si aggiungono i costi del kit di primo ingresso e della scheda telefonica nonché del pocket money giornaliero, si terrà conto dei seguenti costi medi stimati, differenziati in relazione alla tipologia (individuali e collettivi) ed alla dimensione dei centri.

Per i centri di cui agli articoli 14 e 10-ter del D. Lgs. n. 286/1998, l'elaborazione delle basi d'asta, cui si aggiungono i costi del kit di primo ingresso e della scheda telefonica nonché del pocket money giornaliero, dovrà tenere conto delle differenziazione dei servizi prestazionali in ragione della natura e delle funzioni svolte.

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A)

CAPIENZA 50 POSTI

STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO

**SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE
MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE**

PERSONALE	€ 11,42
SERVIZIO DI TRASPORTO	€ 0,60
DERRATE	€ 5,00
FORNITURA DI BENI MONOUSO	€ 1,00
FORNITURA UTENSILI COTTURA	€ 0,06

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE PULIZIE, PRODOTTI PER LE PULIZIE DELLE STOVIGLIE, LAVAGGIO INDUMENTI E PULIZIE E IGIENE AMBIENTALE	€ 0,11
--	--------

BENI IMMOBILI

COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO FIGURATIVO, UTENZE)	€ 3,93
---	--------

FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI

EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€ 0,50
---	--------

PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	€ 0,15
--	--------

TOTALE	€ 22,77
---------------	----------------

KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	€ 300,00
--	----------

SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	€ 5,00
--	--------

POCKET MONEY	€ 2,50
--------------	--------

ALTRO (materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci)	€ 1,80
---	--------

* IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO **1,64**

** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO **0,027**

TOTALE GIORNALIERO**€ 28,74**

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) - LOTTO UNICO
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO

	CAPIENZA	50 POSTI	DA 51 a 100 POSTI	DA 101 A 300 POSTI
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE				
PERSONALE		€ 11,15	€ 10,84	€ 6,71
SERVIZIO DI TRASPORTO		€ 0,60	€ 0,60	€ 0,60
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI		€ 10,20	€ 10,20	€ 10,20
<i>Incremento per utilizzo stoviglie monouso biodegradabili e compostabili</i>		€ 0,60	€ 0,60	€ 0,60
SERVIZIO DI LAVANDERIA		€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI		€ 0,80	€ 0,80	€ 1,00
BENI IMMOBILI*				
COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO FIGURATIVO, UTENZE)		€ 3,00	€ 3,00	€ 2,50
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI				
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE		€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50
<i>PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)</i>		€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15
TOTALE		€ 27,50	€ 27,19	€ 22,76
<i>KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE**</i>		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO***		€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
POCKET MONEY		€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
<i>ALTRO (materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci)</i>		€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80

* COSTO DA NON CONSIDERARE NELL'IPOTESI DI UTILIZZO DI IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

** IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO **1,64**

***IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO **0,027**

TOTALE GIORNALIERO	€ 33,47	€ 33,16	€ 28,73	€ 33,16	€
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) - LOTTI PRESTAZIONALI
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO

CAPIENZA	DA 301 A 600 POSTI		DA 601 A 900 POSTI	
LOTTO 1				
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA				
PERSONALE	€	5,54	€	5,04
SERVIZIO DI TRASPORTO	€	0,60	€	0,60
SERVIZIO DI LAVANDERIA	€	0,50	€	0,50
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI				
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€	0,50	€	0,50
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	€	0,15	€	0,15
TOTALE LOTTO 1	€	7,29	€	6,79
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	€	300,00	€	300,00
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	€	5,00	€	5,00
POCKET MONEY	€	2,50	€	2,50
ALTRO (materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci)	€	1,80		1,80
* IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 1,64				
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027				
LOTTO 2				
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€	10,20	€	10,20
Incremento per utilizzo stoviglie monouso biodegradabili e compostabili	€	0,60	€	0,60
LOTTO 3				
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI				
PREZZO MEDIO A METRO QUADRO	€	1,15	€	1,15
COSTO MEDIO GIORNALIERO UNITARIO TOTALE PER I SERVIZI PRESTAZIONALI DEI 3 LOTTI	€	25,21	€	24,71

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 286/98 - LOTTO UNICO
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO

	CAPIENZA	FINO A 150 POSTI	DA 151 A 300 POSTI
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA			
PERSONALE	€	28,10	€ 19,70
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€	10,20	€ 10,20
<i>Incremento per utilizzo stoviglie monouso biodegradabili e compostabili</i>	€	0,60	€ 0,60
SERVIZIO DI LAVANDERIA	€	0,50	€ 0,50
SERVIZIO DI CURA E IGIENE DEI CAPELLI E BARBA	€	0,40	€ 0,40
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI	€	1,00	€ 1,00
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI			
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€	0,50	€ 0,50
TOTALE	€	41,30	€ 32,90
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	€	150,00	€ 150,00
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	€	5,00	€ 5,00
POCKET MONEY	€	2,50	€ 2,50
<i>ALTRO (es. farmaci)</i>	€	1,37	€ 1,37

** IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 3 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 1,23*

*** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027*

COSTO MEDIO GIORNALIERO UNITARIO TOTALE
€ 46,43 € 38,03

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 10 TER DEL D.LGS. 286/98 - LOTTO UNICO
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO

			DA 101			
	CAPENZA	FINO A 100	A 150	DA 151 A	DA 301 A	
		POSTI	POSTI	300 POSTI	600 POSTI	
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA						
PERSONALE	€	13,50	€ 10,67	€ 8,09	€ 6,87	
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€	10,20	€ 10,20	€ 10,20	€ 10,20	
<i>Incremento per utilizzo stoviglie monouso biodegradabili e compostabili</i>	€	0,60	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,60	
SERVIZIO DI LAVANDERIA	€	0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI	€	0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	
SERVIZIO DI TRASPORTO	€	0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI						
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€	0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	
<i>PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)</i>	€	0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	
TOTALE	€	26,05	€ 23,22	€ 20,64	€ 19,42	
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE*	€	150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO**	€	5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	
POCKET MONEY	€	2,50	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50	
<i>ALTRO (es. farmaci)</i>	€	1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	
* IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 24 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 10						
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,33						
COSTO MEDIO GIORNALIERO UNITARIO TOTALE	€40,25		€37,42	€34,84	€33,62	

N.B. Il costo è quello massimo riferito al funzionamento a pieno regime del centro; esso varia sensibilmente in relazione ai flussi migratori. L'ente gestore deve assicurare comunque un presidio fisso minimo che consenta di ripristinare, all'occorrenza, la normale funzionalità del centro.

ATTIVITA' ORDINARIE DEL SERVIZIO DI PULIZA											
	AO 1	AO 2	AO 3	AO 4	AO 5	AO 6	AO 7	AO 8	AO 9	AO 10	AO 11
	Uffici	Spazi connettivi	Servizi igienici	Camere	Mense	Cucine	Sale polifunzionali	Infermerie	Altri locali	Area rifiuti	Aree esterne
ATTIVITA'	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze
Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contenitori portarifiuti	G	G	G	G	G	G	G	G	S/3		
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti	S/3	S	G	G	G	G/3	S	G	M	G	
Detersione pavimenti (e disinfezione per i servizi igienici e infermerie)	S	G	G	G	G	G/3	G	G	S	G	
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie sedie mobili suppellettili) , porte e punti di contatto comune (interruttori e pulsantiere maniglie ecc)	2S	S	3M	S	G	G	M	2S	2M		
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili)	M	M	2S	2S	S	G	M	M	2M		
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni,fan coil e davanzali interni, altezza operatore	3M	3M	3M	M	S	S	3M	2S	2M		
Spazzatura a umido pavimenti	S	S		G	G	G	2S	S/2	M		
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini				S							
Sanificazione del posto letto a seguito di trasferimento/uscita ospite				SN							
Detersione porte in materiale lavabile	12M	12M	2S	12M	S	S	12M	12M	2M		
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio)	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	6M		
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall'interno nel rispetto normative sicurezza	4M	4M	4M	4M	4M	4M	4M	4M	6M		
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo	3M	3M	3M	3M	M	S	3M	M	6M		
Spolveratura a umido arredi parti alte	3M	3M	3M	3M	M	S	3M	M	6M		
Deragnatura	3M	3M	3M	3M	M	M	3M	3M	6M		
Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc.		M					3M				
Spolveratura ringhiere scale		M					3M				
Detersione e disinfezione sanitari			G								
Pulizia di specchi e mensole			S								
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici			G								
Pulitura distributori igienici			S/2								
Disincrostazione dei sanitari			S								
Detersione e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie lavabile			2S		S			2M			
Spolveratura e lavaggio banconi self service, contenitori posate, contenitori, vassoi, etc.					G						
Spolveratura e lavaggio contenitori olio, aceto, sale, etc.					G						
Detersione e disinfezione di eventuali rivestimenti lavabili delle pareti										S	
Spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne, della viabilità, delle griglie, caditoie e cunette stradali da piccoli rifiuti e foglie caduche, rami secchi, foglie, carta, barattoli e altri ingombri											M
Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, svuotamento cestini con deposito rifiuti nei cassonetti con eventuale sostituzione sacchetti portarifiuti											G
Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie											M
Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e coperture da escrementi piccioni											M
Pulizia scale esterne di sicurezza											M
Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, ecc.											M

TABELLA "FREQUENZE PULIZIE"

[illegible]

Accordo ex art. 15 L.241/90 tra Prefettura di Milano Comune di Rho e Azienda speciale dei Comuni del rhodense per i servizi alla persona (Ser.co.P.)

[illegible]



Spett. SERCOP
Via dei Cornaggia,33
RHO (MI)

Rho, 23 marzo 2022

Oggetto: affidamento d'urgenza della gestione di un centro d'accoglienza straordinaria (CAS) di cittadini ucraini in relazione all'emergenza bellica – conferma disponibilità

Con la presente, in relazione all'affidamento in oggetto, confermiamo la disponibilità della cooperativa sociale Intrecci alla gestione di un centro d'accoglienza straordinaria (CAS) di cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Cordiali saluti

Oliviero Motta

Intrecci - Società Cooperativa Sociale onlus

Sede legale, Direzione e Uffici: Via Madonna, 63 - 20017 RHO (Mi) | Sede di Varese: Piazza Canonica, 8
Tel. 0293180880 | Mail: intrecci@coopintrecci.it | PEC: coopintrecci@autpec.it | Web: www.coopintrecci.it
C.F. e P. I.V.A. 03988900969 - C.C.I.A.A. 1717697 - Albo Nazionale Società Cooperative A103438 del 20/01/2005

